



CONFINDUSTRIA

PROPOSTE DI LEGGE NN. 589, 647 e 1632

Modifiche alla disciplina in materia di
gestione delle emergenze di rilievo nazionale e
Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità

*Memoria per l’Audizione di
Confindustria*

9 aprile 2024

1. Premessa e valutazioni generali

Nella seduta del 21 febbraio scorso, la Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati ha deliberato l'abbinamento della **Proposta di Legge n. 1632**, che definisce un quadro giuridico uniforme per il coordinamento delle procedure e delle attività successive a quelle poste in occasione della fase emergenziale, alla **Proposta di Legge n. 589**, che mira ad accelerare e semplificare sia la gestione della fase emergenziale sia le attività di ricostruzione, in precedenza abbinata alla **Proposta di Legge n. 647**, che delega il Governo a delineare una nuova *governance* generale in materia di ricostruzione.

Le valutazioni espresse in questa sede si pongono in linea di continuità con il documento inviato alla Commissione in data 24 ottobre 2023, avente a oggetto la PdL n. 589, riproponendo alcune considerazioni e proposte già espresse in quella occasione e introducendo ulteriori spunti di riflessione che emergono alla luce dei contenuti della più recente PdL n. 1632, di iniziativa del Governo.

Nel complesso, da un lato, ribadiamo il generale apprezzamento in merito ai contenuti della PdL n. 589, che riflette la necessità di introdurre, in maniera ordinaria, un quadro organico di norme per far fronte a eventi sì eccezionali nella portata, ma sempre più ciclici in termini di frequenza; dall'altro, valutiamo positivamente la proposta governativa di introdurre una Legge quadro che istituisca lo stato di ricostruzione, in linea di continuità con la gestione dello stato di emergenza già previsto dal Codice della protezione civile, al fine di delineare un modello unico per la ricostruzione post calamità, che, al contempo, rispetti le diversità dei singoli territori.

Sul piano del metodo, infatti, riteniamo che una riforma organica debba intervenire in maniera contestuale sia sulla fase dell'emergenza che su quella della ricostruzione, valorizzando le esigenze di speditezza ed efficienza tipiche delle gestioni emergenziali, ma anche quelle di sostegno e semplificazione legate alle attività di ricostruzione dei luoghi e di ripresa funzionale delle attività produttive.

Considerato il contenuto dei progetti di Legge, si ritiene opportuna una valutazione unitaria degli stessi, che muove dall'esigenza di favorire, da un lato, l'**introduzione di alcuni correttivi alla disciplina dello stato di emergenza** e, dall'altro lato, la **definizione di un compiuto quadro giuridico per la gestione dello stato di ricostruzione**.

Infatti, emergenza e ricostruzione costituiscono un *unicum*, che impone una gestione unitaria e coordinata, sorretta da un quadro normativo armonico.

In tal senso, l'auspicio è che si adotti un testo base di sintesi, che intervenga su due direttrici: *i) individuare una fase di stretta emergenza*, dalla durata contenuta, affidandone la gestione alla Protezione civile, che costituisce un'eccellenza del Paese; *ii) disciplinare in modo compiuto la fase di ricostruzione* che, valorizzando la gestione commissariale e basandosi su un quadro normativo semplificato, consenta di gestire in maniera più efficace la transizione graduale tra la fase di stretta emergenza e il rientro nell'ordinario.

In particolare, la distinzione tra le due fasi permetterebbe di assicurare efficacia ed efficienza dell'azione statale, configurando: *i) misure ad hoc*, vevoli per ciascuna fase; *ii) misure a intensità decrescente*, vevoli per entrambe le fasi, da modulare in funzione del graduale ritorno all'ordinario.

Di seguito, le nostre principali osservazioni nel merito delle Proposte di legge.

2. Modifiche alla disciplina dello stato di emergenza

Nel solco di quanto anticipato in premessa, per la disciplina dello stato di emergenza riteniamo opportuno, da un lato, apportare modifiche puntuali agli articoli 24 e 25 del Codice di protezione civile, che ne disciplinano la *governance* e, dall'altro lato, superare l'attuale impianto normativo dell'articolo 28 del Codice, integrandolo con una cornice unitaria di tutte quelle misure che, di consueto, vengono adottate nella prima fase di gestione dell'evento catastrofale.

Rispetto alla *governance* dello stato di emergenza, non riteniamo necessaria una revisione profonda dell'attuale assetto normativo, che la PdL 589 sembra prefigurare. Piuttosto, specie ove si optasse - come auspicato in premessa - per un assetto organico che tenga insieme gestione dell'emergenza e della ricostruzione, occorrerebbe a nostro avviso **confermare l'attuale disciplina** (art. 24 del Codice) **sulla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, riducendone la durata** da 12 a 6 mesi, prorogabile dal Consiglio dei ministri per ulteriori 6, sulla falsariga di quanto previsto dalla stessa PdL 589.

Analoghe valutazioni valgono per la disciplina contenuta nell'articolo 25 del Codice: anche in questo caso, riteniamo che vada **confermato l'attuale assetto che fa leva sulle ordinanze di protezione civile, al contempo rafforzandone le forme di pubblicità e gli ambiti di operatività**, temi che, invece, non sono affrontati dalla PdL 589.

Sul primo punto, segnaliamo che, anche alla luce delle più recenti esperienze, un regime di pubblicità è indispensabile per assicurare a tutte le componenti della società civile una partecipazione attiva e collaborativa nella gestione delle crisi e che il Codice costituisce la sede naturale per disciplinare e rendere conoscibili *ex ante* le forme di pubblicità delle ordinanze di protezione civile nelle fasi incalzanti, tipiche delle emergenze.

Al riguardo, auspichiamo che l'attuale disciplina venga rafforzata, prevedendo la pubblicazione delle ordinanze su apposita sezione del sito istituzionale della protezione civile, preferibilmente con accesso diretto e clusterizzato per singolo evento emergenziale.

L'occasione è utile anche per riflettere sulla necessità, che trascende le singole fasi dell'emergenza e della ricostruzione, di dotare la Protezione civile di un portale *ad hoc* per la gestione della comunicazione istituzionale centralizzata relativa al singolo evento calamitoso, con funzione di pubblicità legale per tutti gli enti.

Quanto al secondo punto, riteniamo opportuno integrare il catalogo delle materie attualmente oggetto delle ordinanze, specie rispetto al tema della gestione dei rifiuti e delle macerie. L'esperienza degli ultimi anni ha mostrato in modo inequivocabile che, nelle situazioni di emergenza conseguenti a fenomeni catastrofali, non è sempre possibile seguire le norme ordinarie in materia di gestione dei rifiuti, sia perché le quantità di questi ultimi possono essere ingenti, sia perché la tempestività nel gestirli può essere determinante nelle operazioni di messa in sicurezza del territorio. Sarebbe opportuno, ad esempio, prevedere alcune proroghe degli adempimenti legati alla gestione dei rifiuti o alle relative autorizzazioni, in particolare una procedura autorizzatoria rapida per individuare i siti di stoccaggio dove far convergere i rifiuti, una maggiore elasticità per istituti ordinariamente molto rigidi, come il deposito temporaneo, e, più in generale, la possibilità di semplificare la

gestione e il trasporto dei rifiuti in condizioni di eccezionalità, derogando alle norme ordinarie per il periodo dell'emergenza.

In tutti questi casi, è indispensabile valorizzare lo strumento dell'ordinanza, flessibile e tempestivo, che consente le necessarie deroghe all'ordinaria gestione dei rifiuti prevista dal Codice dell'ambiente.

Inoltre, come anticipato, rispetto a quanto previsto dalla PdL 589, a nostro avviso occorre rafforzare il catalogo delle misure attivabili a supporto delle attività produttive nella fase di gestione dell'emergenza, integrando l'attuale impianto dell'art. 28 del Codice, vale a dire prevedendo una **cornice normativa che fissi gli obiettivi e gli strumenti di intervento per lasciare, poi, alla decretazione d'urgenza la definizione in concreto delle singole misure**, sulla base di quella cornice.

In altre parole, è opportuno ripartire la regolazione delle linee d'intervento tra il *framework* generale - deputato a individuare il catalogo delle misure attivabili così da evitare di affrontare, volta per volta, le singole emergenze in modo differente - e la decretazione d'urgenza, cui affidare il compito di attivare speditamente le singole misure e individuarne la copertura finanziaria, modulandole in funzione della tipologia di evento, della sua estensione geografica e dell'entità dei danni causati.

In questo contesto, appare anzitutto necessario prevedere l'istituzione, in aggiunta al Fondo permanente per le emergenze, di un ulteriore **Fondo dedicato alla copertura degli oneri derivanti dalla sospensione dei versamenti fiscali e contributivi** ai soggetti danneggiati (che, come più avanti evidenziato, dovrebbe essere sempre prevista in caso di eventi calamitosi), alimentato annualmente con l'accantonamento di risorse parametricate all'andamento storico dei fabbisogni derivanti dalle suddette sospensioni.

Ciò consentirebbe di superare le oggettive difficoltà di reperire le coperture finanziarie per tali interventi al verificarsi dell'evento catastrofe, nel rispetto dei noti vincoli del bilancio pubblico.

Non necessariamente la durata dell'intervento del Fondo dovrebbe coincidere con la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale deliberato dal Governo al verificarsi della calamità, ben potendo essere stabilito un periodo minimo (es. due mesi), lasciando alle valutazioni politiche la scelta di integrarlo in considerazione della maggiore gravità ed impatto dei danni provocati dall'evento. Sarebbe inoltre opportuno prevedere un unico documento di prassi che raccolga i chiarimenti forniti in questi anni dalle diverse Amministrazioni Pubbliche (es. Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL), anche attraverso la collaborazione con le associazioni di categoria e professionali (es. Confindustria, ABI, CNDCEC, Consulenti del lavoro).

In particolare, poi, tra le **misure di sostegno** al sistema economico nella fase di stretta emergenza, rispetto alle proposte contenute nelle PdL in discussione riteniamo necessario considerare anche:

- la sospensione degli adempimenti fiscali, nonché dei versamenti tributari e contributivi, i termini per la loro ripresa, nonché le modalità per il riversamento delle somme sospese;
- la sospensione dei pagamenti delle utenze per servizi pubblici essenziali;
- la sospensione degli adempimenti cui sono tenute le imprese in qualità di sostituto d'imposta;

- la previsione di un ammortizzatore sociale straordinario semplificato sia dal punto di vista procedurale che probatorio, posto a carico della fiscalità generale ed erogato direttamente dall'INPS;
- la sospensione degli obblighi connessi o derivanti dall'instaurazione o dalla gestione del rapporto di lavoro, quali ad esempio gli obblighi relativi al collocamento dei disabili;
- la sospensione degli obblighi contributivi e relativi al versamento dei premi INAIL ai fini assicurativi;
- sempre ai fini INAIL, l'intervento della fiscalità generale per il ristoro dei danni subiti dai lavoratori e, posto che si tratta di rischi generici e non professionali, l'espressa esclusione degli eventi naturali tra quelli prevedibili e da valutare ai sensi della disciplina sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs. n. 81/2008);
- la possibilità, attivabile discrezionalmente dalle imprese, di sospendere i termini di pagamento delle rate di finanziamenti bancari, tenuto conto che una sospensione generalizzata e automatica, stando alla regolamentazione bancaria di matrice europea, avrebbe l'effetto immediato di riclassificare tutte le imprese colpite come *forbone*, escludendole da successive possibilità di finanziamento. È quindi necessario che siano introdotte flessibilità nelle regole europee, che consentano alle banche di continuare a sostenere le imprese, soprattutto in caso di eventi straordinari quali quelli calamitosi.

Occorre, inoltre, che le PdL in discussione tengano conto dei nuovi obblighi introdotti dalla Legge di Bilancio 2024 che prevedono l'assicurazione obbligatoria delle imprese contro i rischi catastrofali (come si dirà in dettaglio più avanti in materia assicurativa).

L'introduzione di un siffatto quadro normativo andrebbe completato da set di **moduli e formulari standardizzati** e immediatamente disponibili, anche mediante l'apposito portale della Protezione civile cui si è fatto cenno in precedenza, per facilitare e semplificare gli oneri amministrativi posti a carico di cittadini e imprese e così attenuando una delle principali criticità di tutto il sistema di gestione dell'emergenza e dei ristori.

Gli interventi di sostegno per l'immediato contenimento degli effetti derivanti dall'evento calamitoso andranno inoltre coordinati, in un'ottica di sistema, con un analogo quadro di misure finalizzate a favorire la ripresa economica e produttiva, alle quali sia possibile accedere nella successiva fase di ricostruzione (sul punto, v. *infra*).

3. Disciplina organica dello stato di ricostruzione e ripartenza

Con riguardo all'introduzione di una disciplina organica dello stato di ricostruzione, facciamo riferimento soprattutto alla Proposta di Legge n. 1632 (di seguito solo PdL), che ha il pregio di disciplinare in maniera organica i differenti aspetti della ricostruzione medesima.

Tale scelta si impone anche riconoscendo l'ampio confronto che il Governo ha portato avanti con le amministrazioni territoriali in sede di Conferenza unificata, protrattosi per quasi un anno dalla preliminare approvazione del disegno di legge da parte del Consiglio dei ministri.

In via generale, osserviamo che l'efficace introduzione della disciplina dello stato di ricostruzione necessita di un opportuno intervento normativo di coordinamento con il vigente Codice di protezione civile.

Nel merito, rispetto alla PdL, riteniamo più appropriato **semplificare le condizioni di accesso alla fase di ricostruzione, ponendola quale naturale evoluzione della fase di emergenza** tutte le volte che, seppur siano cessati i presupposti per la gestione emergenziale, non sussistano le condizioni per il ritorno a una gestione ordinaria e occorra provvedere a una gestione straordinaria della ricostruzione dei territori colpiti e del rilancio della attività produttive.

In quest'ottica, l'auspicio è che la fase di emergenza venga coordinata con quella, successiva della ricostruzione, evitando la duplicazione di oneri a carico di cittadini e imprese, quali, ad esempio, quelli legati all'accertamento dei danni.

Inoltre, con l'obiettivo di favorire un'ordinata transizione tra le due fasi, andrebbe **prevista la possibilità di un avvio anticipato della fase di ricostruzione**, che consentirebbe, nelle more della conclusione dello stato di emergenza, di disciplinare gli aspetti di carattere amministrativo e la *governance* delle strutture commissariali, rendendoli operativi sin dal primo giorno di avvio della ricostruzione medesima. Si tratta di un aspetto non contemplato nella PdL e la cui necessità trova, però, un concreto riscontro nella prassi, se solo consideriamo che, nel caso del crollo del Ponte Morandi di Genova, sono stati necessari ben 51 giorni solo per la nomina del Commissario.

Proprio con riferimento alla figura del **Commissario alla ricostruzione**, considerato il fatto che quasi mai gli eventi emergenziali di rilievo nazionale sono circoscritti ad ambiti territoriali riconducibili a singoli comuni, riteniamo congrue le scelte ipotizzate nella PdL del Governo, vale a dire sia l'individuazione del Presidente della Regione, sia la possibilità di nomina di soggetti dotati di professionalità specifica e competenza manageriale per l'incarico da svolgere, ovvero per la ricognizione e l'attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e riparazione, d'intesa con la Cabina di coordinamento per la ricostruzione, le Regioni e le Province autonome interessate, nonché con i rappresentanti delle suddette Province e/o Comuni.

Si potrebbe inoltre integrare tale assetto, prevedendo la possibilità di nominare subcommissari con competenze territoriali infra-regionali, ovvero per singole opere o ambiti di intervento.

Di particolare importanza, poi, sia la previsione - contenuta nella PdL - di una **Cabina di coordinamento per la ricostruzione**, cui è affidato il compito di coadiuvare l'azione del Commissario straordinario, sia il ruolo assegnato al **Dipartimento Casa Italia** della Presidenza del Consiglio.

Infatti, riteniamo positiva l'introduzione, a livello normativo, di un meccanismo di raccordo istituzionale tra i principali promotori delle attività di ricostruzione, auspicando che l'*iter* parlamentare possa rappresentare l'occasione per istituzionalizzare anche il coinvolgimento stabile dei Sistemi di rappresentanza delle imprese che, nella prassi, partecipano attivamente nel percorso di verifica dei fabbisogni e di individuazione delle misure più efficaci per la ripartenza (così è stato, nel recente passato, con riferimento ai Protocolli di sicurezza che hanno consentito di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro).

Nel prevedere **disposizioni comuni alla ricostruzione pubblica e privata**, la PdL, attribuendo un potere di iniziativa al Commissario straordinario, assegna ai comuni un termine di diciotto mesi dalla deliberazione dello stato di ricostruzione nazionale per

approvare la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, predisponendo strumenti urbanistici attuativi, completi dei relativi piani finanziari.

Con specifico riferimento alla **ricostruzione privata**, la PdL stabilisce che, per gli interventi di ricostruzione, ripristino o riparazione degli immobili privati distrutti o danneggiati dagli eventi calamitosi, le tipologie di intervento, di danno e di spese ammissibili a contribuzione nonché i limiti, i parametri generali, i presupposti, le condizioni e le soglie di contribuzione siano definiti con apposite disposizioni di legge a seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione nazionale. La disposizione, pertanto, non provvedendo al finanziamento di tali interventi, non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per ciò che riguarda le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici per la **ricostruzione pubblica**, è apprezzabile che la PdL preveda l'applicazione delle disposizioni del DL n. 77/2021 (Parte II, Titolo IV) recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, relative alla scelta del contraente, all'aggiudicazione e all'esecuzione dei lavori pubblici, servizi e forniture.

La PdL istituisce la **Conferenza permanente per la ricostruzione**, organo a competenza intersettoriale deputato a potenziare e accelerare la ricostruzione, nonché a garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi.

Ancora, sempre con riferimento alle opere pubbliche, vengono disciplinati i criteri di individuazione della **centrale unica di committenza** da parte dei soggetti attuatori, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di propria competenza e disciplina il caso di opere e lavori pubblici già programmati.

La PdL reca, altresì, disposizioni per gli **interventi di ricostruzione nei centri storici** e, in generale, **nei centri urbani e rurali**, affinché, a seguito dell'evento calamitoso, possa essere contemplato un aggiornamento straordinario delle attività amministrative rientranti nella sfera di attribuzioni degli stessi enti locali, a favore delle quali i Comuni provvedono con risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili, senza gravare con nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La PdL introduce anche disposizioni sulla **pianificazione in materia di realizzazione di infrastrutture ambientali** e in materia di **trattamento e trasporto dei materiali derivanti dall'evento calamitoso**.

In materia di **trasparenza e pubblicità degli atti**, come anticipato a proposito della fase di emergenza, riteniamo condivisibile l'onere di pubblicazione sul sito *internet* istituzionale del Commissario straordinario di tutti i provvedimenti allo stesso riferibili. In proposito, si ribadisce l'opportunità di prevedere la raccolta dei provvedimenti non soltanto in funzione dell'ente che li ha adottati, ma anche in relazione all'evento catastofale di riferimento.

In materia di **tutela dei lavoratori**, la PdL prevede la sottoposizione delle attività relative alla realizzazione degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi calamitosi, per i quali è concesso un contributo per la ricostruzione, alla normativa applicabile alle stazioni appaltanti pubbliche e relativa al trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali, nonché al requisito del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Per le imprese affidatarie o esecutrici delle opere e di lavori di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili pubblici danneggiati dall'evento calamitoso, è previsto l'obbligo di iscrizione e di versamento degli oneri contributivi presso le Casse edili.

Con l'obiettivo di salvaguardare il **mantenimento dell'occupazione e l'integrale recupero della capacità produttiva**, la PdL conferisce al MIMIT la possibilità di estendere alle imprese localizzate nelle aree colpite da calamità il regime di aiuti finalizzato al rilancio delle attività industriali, alla salvaguardia dei livelli occupazionali, al sostegno dei programmi di investimento e allo sviluppo imprenditoriale delle aree colpite da crisi industriale e di settore.

Le agevolazioni sono concesse nel rispetto del regime *de minimis*.

Per disciplinare l'attuazione degli interventi in questione, il MIMIT sottoscrive con le Regioni interessate un apposito accordo di programma. Inoltre, per tali finalità è prevista la destinazione delle risorse disponibili assegnate alle aree di crisi industriale non complessa.

Gli interventi sopra richiamati appaiono nel complesso utili, ma, per dare corpo all'obiettivo di istituire un quadro organico della fase di ricostruzione conseguente a eventi calamitosi, occorre **rafforzare la portata della PdL del Governo**.

In particolare, anche partendo dalla "base" contenuta nella PdL 589 (moratoria decennale sulla riorganizzazione dei servizi essenziali; integrazione salariale in favore dei lavoratori; quadro di finanziamenti agevolati e crediti d'imposta; istituzione di Zone Franche Urbane), riteniamo si debba ampliare il nucleo di misure e strumenti a disposizione delle imprese per fronteggiare la fase di ricostruzione, favorendo il progressivo ritorno all'ordinario.

In questo senso, proponiamo di **prevedere misure** volte a:

- definire criteri e procedure di ristoro dei danni, intesi come danno emergente e lucro cessante, subiti dalle imprese, in conformità con le condizioni imposte dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;
- introdurre una specifica garanzia pubblica (es. una sezione speciale del Fondo di Garanzia per le PMI; Garanzia SACE) che, alle massime coperture possibili, può essere concessa sugli eventuali finanziamenti erogati dalle banche alle imprese colpite;
- individuare un meccanismo che favorisca la concessione di finanziamenti bancari per la ripresa economica e produttiva (e anche per il pagamento delle imposte oltre il periodo di sospensione di cui si è detto in precedenza), attraverso provvista CDP (*plafond* eventi calamitosi), con oneri di restituzione a carico dello Stato;
- introdurre un complesso di agevolazioni fiscali (erariali o locali) e contributive per i soggetti che svolgono o intendono svolgere la loro attività di lavoro autonomo o di impresa nelle zone colpite da calamità, da inquadrare all'interno di una zona franca urbana, in un'ottica di rafforzamento delle misure già previste dalla disciplina ordinaria;
- prevedere forme semplificate e tempestive e una moratoria relativa alle autorizzazioni (es. agibilità), evitando sovrapposizioni tra le diverse autorità pubbliche coinvolte (es. vigili del fuoco, ASL, comune), in particolare per quanto riguarda le scadenze delle autorizzazioni ambientali (es. AUA, AIA), sia in caso di scadenza delle stesse, sia in caso di adempimenti contenuti nelle prescrizioni autorizzatorie che possono prevedere periodicità difficili da rispettare in situazioni emergenziali.

Come evidenziato a proposito della fase di emergenza, anche in questo caso riteniamo che la legge quadro debba far proprio il catalogo degli strumenti attivabili, demandando poi alla decretazione d'urgenza la concreta attivazione e il finanziamento degli stessi.

Da ultimo, la PdL interviene anche in **materia assicurativa**, disciplinando una speciale procedura di liquidazione anticipata parziale, con l'obiettivo di fornire un rapido ristoro ai danni a beni, mobili e immobili, strumentali all'esercizio dell'attività di impresa, subiti dai soggetti che si trovano nelle aree colpite da eventi calamitosi. Al contempo, si prevede una delega al Governo in materia assicurativa per l'adozione di uno o più decreti legislativi volti a definire schemi assicurativi finalizzati a indennizzare persone fisiche e imprese per i danni al patrimonio edilizio e alle immobilizzazioni materiali cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) individuare la platea dei soggetti aventi diritto all'indennizzo e la tipologia di immobili ammissibili a tali forme di copertura assicurativa, assicurando l'efficiente coordinamento degli schemi assicurativi a supporto della ricostruzione con le altre tipologie di intervento pubblico applicate, secondo la normativa vigente, in occasione di eventi calamitosi e catastrofali;
- b) individuare la tipologia dei rischi assicurabili, dei danni suscettibili di indennizzo e l'entità dei massimali assicurativi, in attuazione di parametri e criteri idonei a garantire adeguata e uniforme copertura nell'intero territorio nazionale;
- c) valorizzare forme di compartecipazione delle imprese assicurative private allo sviluppo dei già menzionati schemi assicurativi, anche al fine di mitigare, contenere e razionalizzare gli impatti sulla finanza pubblica derivanti dall'attuazione delle misure di intervento pubblico attivate in occasione di eventi calamitosi e catastrofali, a supporto del superamento dell'emergenza ad essi correlata e a ristoro dei danni da essi cagionati.

In proposito, come sopra accennato, rileviamo che l'intervento in questione non appare coordinato con quanto previsto dalla Legge di bilancio 2024, che ha previsto l'introduzione dell'obbligo assicurativo, a carico delle imprese, in materia di rischi catastrofali.

Confindustria, pur condividendo l'obiettivo di accrescere la cultura assicurativa delle imprese e accrescere il livello di protezione delle stesse dai rischi ambientali e catastrofali, ha più volte ribadito le criticità di tale intervento, che peraltro, a oggi, è sprovvisto di quella disciplina attuativa che, al contrario, è necessaria e alla cui definizione dovrebbero contribuire tutti i soggetti interessati.

In aggiunta, riteniamo che la norma dovrebbe essere accompagnata, oltre che da adeguati interventi di messa in sicurezza del territorio, da misure fiscali complementari all'obbligo assicurativo, quali l'esonero integrale delle polizze stipulate dalle imprese dall'imposta dovuta sui premi di assicurazione e incentivi fiscali per gli investimenti delle imprese in protezione.

Anche alla luce di queste considerazioni, la misura contenuta nella PdL del Governo dovrebbe rappresentare l'occasione per superare quanto previsto dalla Legge di bilancio 2024. Infatti, lo strumento della delega governativa - previsto dalla PdL - appare più appropriato all'attuazione di una novità così rilevante, anche sul piano finanziario, in quanto consentirebbe al Governo di avviare quel confronto strutturato e basato su rigorose analisi quantitative sopra richiamato, coinvolgendo l'IVASS e le Associazioni rappresentative sia delle imprese obbligate, sia delle compagnie di assicurazione. Il tutto senza spiazzare il

processo, già in corso nel sistema industriale, teso a realizzare interventi di prevenzione volti a proteggere le imprese dai rischi legati a catastrofi naturali.

4. Considerazioni finali

Con l'obiettivo di favorire la positiva conclusione dei lavori in Commissione, auspichiamo l'adozione, quale testo base, della PdL 1632, integrandola con le dovute modifiche, anche di coordinamento, alla disciplina dello stato di emergenza, nonché con le ulteriori proposte che stanno emergendo in sede parlamentare e che potrebbero contribuire a incrementare i livelli di efficacia delle azioni di gestione delle fasi di emergenza e di ricostruzione.

In questo contesto, confidiamo di aver apportato un contributo utile al dibattito e ribadiamo la disponibilità di Confindustria al confronto su questi temi.